SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ASSUNTORIE NEI RUOLI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

# Art. 32

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge fara' carico al bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Per gli anni 1969 e 1970 il Ministero del tesoro e' autorizzato a corrispondere all'Azienda predetta sovvenzioni straordinarie, rispettivamente, di lire 3.200 milioni e di lire 6.400 milioni.

Versione in vigore dal 22 novembre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Sistemazione del personale delle assuntorie nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato |
| Estremi | Legge 7 ottobre 1969, n. 747 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1969 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-del-personale-delle-assuntorie-nei-ruoli-dell-azienda/art-32/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it